

5

COPIA

Avv. Michele Mirante - Avv. Stefania Scaramella  
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4  
00195 Roma  
Telefax + 39 06/45.44.05.27  
info@mirantelaw.com scaramellastefania@libero.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**SEZ: II RICORSO N.RG 8029/2021**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**Ud. di merito 29 settembre 2021**

12/09/2022  
R1270 BS 7356  
47824

Per la signora **Giulia PESCHISOLIDO**, nata a Roma (RM) il 29 giugno 1985 C.F.: PSCGLI85H69H501C e residente a Roma 00146 alla Via Avicenna, 19 rappresentata e difesa ai fini del presente ricorso dagli Avv.ti Michele Mirante (C.F.; MRNMHL76S12L182 michelemirante@ordineavvocatiroma.org telefax 06.45.44.05.27) e Stefania Scaramella (C.F. SCR SFN 53E44 H501U stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org telefax06.45.44.05.27), ed elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata al presente atto, in Roma 00195 alla Piazza dei Martiri di Belfiore, 4, presso lo studio dei suddetti avvocati procuratori, in virtù di procura rilasciata in data 26 luglio 2021 in atti;

- **Ricorrente** -

**Contro**

**ROMA CAPITALE**, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Piazza del Campidoglio, n. 1, indirizzo P.E.C.: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it ed elettivamente domiciliato presso il procuratore costituito Avv. Alessandro Rizzo dell'avvocatura capitolina C.F.: RZZLSN66H27H501N, fax 06/6781417, Pec alessandro.rizzo03@pec.comune.roma.it, giusto atto di costituzione in atti;

- **resistente** -

**e nei confronti di**

**Sonia IACOPINO**, nata a Roma il 12 febbraio 1988 C.F.: CPNSNO88B52H501T ed ivi residente, cap. 00132, alla Via Umberto Puppini, 10 int. 24 (posizione graduatoria rettificata di cui all'allegato A n° 1329 e di cui all'allegato B n° 1325 con punti 13.00833);

- **Controinteressato** -

**per l'annullamento,**  
**previa sospensione dell'efficacia,**

- a) Della Determinazione Dirigenziale n° 570 del 2022, repertorio GB/6662/2022 pubblicata in data 22 marzo 2022, numero protocollo GB/23094/2022 del 22/03/2022, adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.* **Rettifica della graduatoria di merito approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 05.07.2021 (prot. n. GB/55883/2021)”** (doc. 18),
- a) dell'allegato A annesso alla suddetta determina (doc. 19), denominato *“graduatoria di merito rettificata”*, dell'allegato B, annesso alla suddetta determina (doc. 20) denominato *“Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l'ordine di graduatoria”* e dell'allegato C, anch'esso annesso alla suddetta determina (doc. 21), denominato *“Elenco candidate con punteggio rettificato”*, **nella parte in cui la ricorrente viene collocata a seguito di procedura di rettifica:**
- nell'Allegato A, (doc. 19) nella posizione 1352 con punti 13,00000 anziché nella posizione 1327 con punti 13,01333;**
- nell'Allegato B (doc. 20), nella posizione 1348 con punti 13,00000 anziché nella posizione 1323 con punti 13,01333;**
- nell'Allegato C (doc. 21), individuata nella posizione 21 con le iniziali di nome e cognome P.G., con punti 13 anziché con punti 13.01333;**
- e, specificatamente, nella misura in cui l'odierna ricorrente,** in violazione dell'art. 3 del Bando (doc. 4) relativo alla *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre*

2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018 (doc. 5), **non si è vista attribuire** nelle graduatorie rettifiche suddette (docc. 19 20 e 21) **approvate ed allegate alla Determinazione Dirigenziale n° 570 del 2022, repertorio GB/6662/2022 pubblicata in data 22 marzo 2022, numero protocollo GB/23094/2022 del 22/03/2022**” (doc. 18), **il punteggio di 0,01333** punti relativi al “Servizio effettivo, fino ad un massimo di 10 anni complessivi, prestato: - con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell’Amministrazione di Roma Capitale in qualità di educatori supplenti, nei nidi a gestione diretta, **0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale, e nelle scuole dell’infanzia di Roma Capitale, 0.10 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendosi per anno il cumulo di 180 giornate lavorative**”.

b) di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi;

\* \* \*

Si precisa che, con i presenti **motivi aggiunti**, viene impugnato l’ultimo ed illegittimo provvedimento, vale a dire la **Determinazione Dirigenziale n° 570 del 2022, repertorio GB/6662/2022 pubblicata in data 22 marzo 2022, numero protocollo GB/23094/2022 del 22/03/2022** (doc. 18) **e degli allegati, A, B, e C, (doc. 19, 20 e 21)** quali graduatorie di merito rettifiche successive alla proposizione del ricorso principale con cui, invece, la ricorrente già impugnava la graduatoria finale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 (doc. 1) e degli allegati A e B (docc. 2 e 3 allegati al ricorso principale).

In altri termini, mentre con il ricorso principale la ricorrente, trovandosi nella posizione in graduatoria 2543 con punteggio pari a 10,00, rivendicava la posizione 1312 ed il punteggio di 13,01333, e quindi rivendicava un ulteriore punteggio di 3,01333, con i presenti motivi aggiunti, avendo acquisito, a seguito del ricorso principale e del provvedimento di rettifica, che con tale atto si impugna, il punteggio di 13 punti e, quindi, avendo acquisito solo 3 punti in più anziché, come dovuti, 3,01333 punti in più, rivendica ora l’ulteriore e residuo punteggio pari a 0,01333, per un totale di 13,01333 e conseguentemente rivendica la posizione 1327 di cui alla graduatoria dell’allegato A (doc. 19) e la posizione 1323 di cui alla graduatoria dell’allegato B (doc. 20).

Si precisa, pertanto, che la graduatoria del 5 luglio 2021, impugnata con il ricorso principale, è stata revisionata e sostituita da quelle rettifiche del 22 marzo 2022 di cui agli allegati A, B e C., relegandosi la prima a mero atto precedente delle seconde e rettifiche graduatorie, che si impugnano, queste ultime, con i presenti motivi aggiunti.

La ricorrente, pertanto, con i presenti motivi aggiunti, come suddetto, impugna la graduatorie di merito rettifiche del 22 marzo 2022, con gli allegati A, B e C (docc. 18, 19, 20 e 21)

**nella parte in cui la ricorrente viene collocata a seguito di procedura di rettifica:**

**- nell'Allegato A, (doc. 19) nella posizione 1352 con punti 13,00000 anziché nella posizione 1327 con punti 13,01333;**

**- nell'Allegato B (doc. 20), nella posizione 1348 con punti 13,00000 anziché nella posizione 1323 con punti 13,01333;**

**- nell'Allegato C (doc. 21), individuata nella posizione 21 con le iniziali di nome e cognome P.G., con punti 13 anziché con punti 13,01333;**

**e, specificatamente, nella misura in cui l'odierna ricorrente,** in violazione dell'art. 3 del Bando (doc. 4) relativo alla "*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018 (doc. 5), **non si è vista attribuire** nelle graduatorie rettifiche suddette (docc. 19 20 e 21) approvate ed allegate alla Determinazione Dirigenziale n° 570 del 2022, repertorio GB/6662/2022 pubblicata in data 22 marzo 2022, numero protocollo GB/23094/2022 del 22/03/2022" (doc. 18), **il punteggio di 0,01333** punti relativi al "*Servizio effettivo, fino ad un massimo di 10 anni complessivi, prestato: - con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale in qualità di educatori supplenti, nei nidi a gestione diretta, 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale, e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, 0.10 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendosi per anno il cumulo di 180 giornate lavorative*".

\* \* \*

- La ricorrente, sig.ra **Giulia PESCHISOLIDO**, come in epigrafe generalizzata, è dipendente di Roma Capitale in qualità di educatrice supplente di asilo nido con contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 come da cedolino in atti (doc. 6 allegato al ricorso principale) da cui si evince la data di immissione in servizio fuori ruolo da maggio 2018;

- l'odierna ricorrente, pertanto, al momento della presentazione della domanda (settembre 2018), era inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di asilo nido, come da graduatoria del 14 novembre 2017 del Municipio XI ove la ricorrente è collocata in posizione 140 (doc. 8 allegato al ricorso principale).

- l'odierna ricorrente, partecipava alla procedura selettiva pubblica suddetta presentando, nel termine di legge, la relativa domanda di cui al protocollo GB-2018-77011 in data 5 settembre 2018 finalizzata, essendo già educatrice supplente a tempo determinato, al conseguimento di un contratto a tempo indeterminato, con cui dichiarava, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di asilo nido, come da provvedimento n°2157 del 16 novembre 2017, ed in cui dichiarava di aver prestato effettivo servizio con contratti a termine per un totale di 8 giorni lavorativi dal 29 maggio 2018 al 18 giugno 2018 (doc. 9 allegati al ricorso principale);

- Successivamente, sulla base della sola valutazione dei titoli di cultura e di servizio, (e non quindi sulla prova d'esame scritta), veniva adottata dalla Commissione Esaminatrice una graduatoria provvisoria nel 2018, in base alla quale alla ricorrente, in posizione 2386, veniva attribuito un punteggio complessivo di 3,013333321 (doc. 11 allegato al ricorso principale);

- Il suddetto punteggio era derivante dalla somma dei titoli professionali e di servizio ex art. 3 del bando, in base al quale alla ricorrente venivano assegnati  
a) **3 punti**, come previsto dall'art. 3 del bando, per essere inserita in una graduatoria già utilizzata (e quindi già esistente) da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido;

b) 0,013333, come previsto dall'art. 3 del bando, per il servizio già prestato dalla ricorrente alle dipendenze di Roma Capitale, in qualità di educatrice supplente presso gli asili nido e scuole dell'infanzia di Roma Capitale, nella misura di 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale negli asili nido di Roma Capitale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative e nella misura di 0,10 punti per ogni anno di esperienza professionale nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative. Computato correttamente dalla commissione dividendo i giorni lavorativi già prestati, alla data della domanda, come supplente pari ad 8 giorni, di cui 4 negli asili nido e di cui 4 nelle scuole d'infanzia, diviso 180 e moltiplicato rispettivamente per 0,50 punti per ciascun anno per gli asili nido e per 0,10 per ciascun anno per le scuole dell'infanzia. E quindi in base alle operazioni:

a) asili nido di Roma Capitale 4 giorni diviso 180 (un anno lavorativo) per 0,50 uguale 1,011111111 ( $4 : 180 \times 0,50 = 0,011111111$ ).

b) Scuole dell'infanzia di Roma Capitale 4 giorni diviso 180 (un anno lavorativo) per 0,10 uguale 1,002222222222 ( $4 : 180 \times 0,10 = 0,002222222222$ ).

E per un punteggio complessivo per il servizio prestato di 8 giorni (a + b) pari a = **0,013333** che, sommato ai **3** punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, dava appunto il punteggio complessivo pari a **3,013333**.

- Successivamente la ricorrente sosteneva la prova d'esame scritta, in base all'art. 4 del bando, ed otteneva il massimo del punteggio attribuibile, ossia **10 punti** (doc. 12 allegato al ricorso principale).

- tale punteggio della prova d'esame scritta di 10 punti, essendo superiore a 7, in conformità dell'art. 5 comma 4 del bando ed in base all'allegato B (doc. 3) della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), determinava, e tuttora determina l'accesso e quindi l'idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi l'accesso della ricorrente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (di cui nel prosieguo se ne parlerà in relazione al *periculum in mora* ai fini della tutela cautelare.

- Il punteggio della ricorrente, pertanto, comprensivo dei titoli di servizio pari a 3,013333321 e del punteggio per la prova scritta pari a 10 sarebbe dovuto essere, e dovrebbe tuttora essere complessivamente pari alla somma di **13,013333**;

- All'esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020, veniva adottata la graduatoria di merito pubblicata all'Albo Pretorio Capitolino in data 18/12/2020 e notiziata nella G.U. IV serie speciale – Concorsi ed Esami – del 5/1/2021 (doc. 13 allegato al ricorso principale).

- In base alla suddetta graduatoria di dicembre 2020 la ricorrente veniva collocata in posizione 702 e le venivano assegnati in totale 13 punti (doc. 13), anziché 13,01333, di cui 3 punti ex art. 3 del bando per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per gli educatori supplenti, e di cui 10 punti per la prova scritta di esame ex art. 4 del bando, **ma non si vedeva più attribuire i giorni di servizio prestato (otto giorni), dapprima attribuiti nel 2018 (doc. 11) e quindi il punteggio di 0,01333.**

- Successivamente con la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1 allegato al ricorso principale), oggetto di impugnazione del ricorso principale, veniva approvata la graduatoria finale, come da allegato A, nonché la graduatoria degli idonei alla stabilizzazione, come da Allegato B (docc. 2 e 3 allegati al ricorso principale), con cui l'odierna ricorrente Giulia PESCHISOLIDO, in violazione dell'art. 3 del Bando (doc. 3),

a) non si vedeva ancora attribuire i 0,01333 punti per il servizio prestato di 8 giorni ed addirittura, in riforma peggiorativa della graduatoria del 2018 (doc. 11),

b) non si vedeva attribuire anche i 3 punti, dovuti all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in riforma peggiorativa della graduatoria di dicembre 2020 (doc. 13),

e si vedeva, pertanto, definitivamente assegnare un punteggio totale pari a **10,00** anziché, come dovuto, pari a **13,01333**;

La ricorrente, pertanto, adiva il TAR ora adito con ricorso principale in atti n 8029/2021 R.G. con cui, impugnando la graduatoria del 5 luglio 2021, con gli annessi allegati A e B (docc. 1, 2 e 3 allegati al ricorso principale), rivendicava il punteggio complessivo pari a 13,01333 anziché quello attribuito pari a 10 e la posizione in graduatoria n° 1312 anziché quella attribuita pari a 2543.

La ricorrente proponeva altresì istanza cautelare e, per l'udienza di sospensiva del 22 settembre 2021, **la difesa di Roma Capitale**, seppur chiedeva la reiezione dell'istanza per difetto del *periculum in mora*, **nel merito, addirittura**

**confermava** l'errata mancata attribuzione dei 3 punti, dovuti all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, **e l'erronea mancata attribuzione dei punti pari a 0,1333 relativi al servizio prestato presso gli asili nido di Roma Capitale** altresì, al contempo, paventando l'adozione di un eventuale provvedimento in autotutela;

L'Amministrazione resistente, infatti, nel corpo della memoria prevista per la sospensiva del 22 settembre 2021, riportava un estratto del Verbale della Commissione esaminatrice che riconosceva questo punteggio di 0,01333 che, sommato agli altri punteggi, tra cui 10 già riconosciuti e 3 per l'inserimento nella graduatoria, arrivava ad un totale di 13,01333 (si riporta estratto della memoria avversa per la sospensiva del 22 settembre)

In sede di valutazione, per mero errore materiale, non sono stati riportati i 3 punti relativi all'inserimento in graduatoria, correttamente indicata dalla candidata in domanda, e i punti relativi al servizio prestato presso i nidi e le scuole dell'infanzia, che vanno sommati ai 10 già assegnati, per un totale complessivo di punti 13,013333.

Il TAR adito accoglieva l'istanza cautelare della ricorrente e, con l'Ordinanza cautelare n° 5080 del 2021, ordinava all'amministrazione di rettificare e riesaminare la posizione della ricorrente *“alla luce della documentazione indicata nella domanda di partecipazione della ricorrente ed in quella successivamente versata in giudizio, nonché delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento”*;

**A seguito di molti ricorsi al TAR presentati da numerosi candidati ed a seguito di numerose conseguenti istanze ed ordinanze cautelari, tra cui quella relativa al giudizio principale introdotto dalla ricorrente (Ordinanza n° 5080 del 2021) l'amministrazione resistente addiveniva ad un procedimento di riesame che epilogava con un provvedimento di rettifica, che, con i presenti motivi aggiunti, si impugna (docc. 18, 19, 20 e 21), ove alla odierna ricorrente veniva riconosciuto un punteggio complessivo di 13 punti, 3 punti in più, anziché, come dovuto il punteggio complessivo pari a 13,01333. Ed ove, pertanto, non le veniva ingiustamente, illegittimamente attribuito il punteggio pari a 0,01333 per il servizio prestato di otto giorni.**

All'udienza di merito afferente al ricorso principale tenutasi in data 6 aprile 2022, pertanto, la materia del contendere non risultava cessata e il TAR adito rinviava ulteriormente per il merito all'udienza del 21 settembre 2022.

L'odierna ricorrente, con i presenti motivi aggiunti ed a scanso di qualsiasi equivoco, deposita i cedolini di giugno e luglio 2018 (doc. 22) relativi



rispettivamente ai mesi di maggio e giugno 2018 ove si evince che le sono stati rispettivamente retribuiti 3 e 5 giorni di lavoro per un totale di 8 giorni di servizio prestato che, come da bando, le avrebbero dovuto riconoscere 0,01333 punti.

La ricorrente, nonostante, ha dichiarato nella domanda il servizio prestato di 8 giorni, nonostante questo è stato riconosciuto nella prima graduatoria endo concorsuale (doc. 11) che contemplava il punteggio di 0,1333, nonostante l'ordinanza del Tar che ordinava alla Commissione esaminatrice di rettificare il punteggio della ricorrente "alla luce della documentazione indicata nella domanda di partecipazione della ricorrente", la Commissione Esaminatrice nelle graduatorie rettificate non ha ancora riconosciuto il punteggio per il servizio prestato di otto giorni, lo si ripete, pari a 0,01333 che, oltre ad essere stato dichiarato nella domanda ed oltre a non essere stato contestato dalla difesa avversa, risulta ora *per tabulas* (doc. 22 vedasi cedolini).

Per tutto quanto sopra, la determina dirigenziale del 22 marzo 2022, con gli annessi allegati A, B e C, si ritiene illegittima e lesiva dei diritti e degli interessi della signora Giulia Peschisolido, odierna ricorrente, e pertanto deve essere annullata nella parte e nella misura in cui non le attribuisce i suddetti 0,01333 punti per i titoli di servizio suddetti e/o per i seguenti motivi di

## DIRITTO

- a) Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 del bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 0,01333 punti per il servizio prestato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del bando commi 2, 3 e 4 ed ultimo comma. Violazione dell'art. 97 della Cost. e della L. 241 del 1990 dell'art. 3 e dell'art. 6 lett. b.. Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 43, 46 e 47, 71, commi 2 e 3 e 75 del D.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere. Erroneità e difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.**

Come già rappresentato nella parte narrativa del presente ricorso l'odierna ricorrente, nella qualità di educatrice supplente di Asilo Nido di Roma Capitale ha iniziato a lavorare, seppure per soli 8 giorni, da maggio 2018 con contratti di lavoro a tempo determinato, come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso in atti (doc. 9) e come dimostrato con il cedolino (doc. 6) che la vede immessa in servizio fuori ruolo da maggio 2018.

Lascia, pertanto, sgomenti la valutazione della Commissione Esaminatrice che, in aperta violazione dell'art. 3 del bando, non ha attribuito alla ricorrente, nella graduatoria finale del 5 luglio 2021 e continua a non attribuire alla ricorrente nelle graduatorie rettificata di cui agli allegati A, B e C, del 22 marzo 2022, che con tali motivi aggiunti si impugnano

- il punteggio di 0,01333 punti dovuti al servizio effettivamente prestato, dalla ricorrente, con contratti a tempo determinato in qualità di educatrice supplente negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale.

Si ritiene, pertanto, che la Commissione Esaminatrice non abbia, in difetto e/o in errore di istruttoria ed in modo illogico e irragionevole, considerato il servizio effettivamente prestato di otto giorni, in spregio all'art. 3 del bando.

La ricorrente, inoltre, indicava già nella domanda di partecipazione di aver prestato servizio per 8 giorni e non si vede come la Commissione abbia ritenuto, se non in difetto e/o errore di istruttoria ed in violazione di legge, che non avesse prestato servizio non attribuendole rispettivamente, nella graduatoria definitiva, e nella graduatoria rettificata i 0,01333 punti.

A ciò si aggiunge che la dichiarazione della ricorrente, di aver prestato servizio per 8 giorni (di cui 4 negli asili nido di Roma Capitale e 4 nelle scuole di infanzia di Roma Capitale), è stata rilasciata, in conformità dell'art. 3 comma 2 del bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e quindi con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ne consegue che, pertanto, la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente abbia violato, nella fase di valutazione dei titoli di servizio, *rectius* nella fase endo-concorsuale e nella fase post concorsuale di rettifica volta all' accertamento d'ufficio delle dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 suddetti, l'art. 43 comma 1 del D.P.R. n° 445 del 2000 nella misura in cui: "*non ha acquisito d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni*" nel caso di specie, non ha acquisito i contratti a termine a seguito dell'immissione in ruolo da maggio 2018 (doc. 6). o, in alternativa, "*non ha accettato d'ufficio le dichiarazioni sostitutive prodotte*" dalla ricorrente unitamente alla domanda.

A ciò ulteriormente si aggiunge che la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente, in fase di controllo dei titoli professionali e di servizio, come dichiarati e certificati dalla ricorrente, tra cui quello del servizio

effettuato di 8 giorni, come espressamente certificati nella domanda, abbia violato, altresì, l'art. 71 commi 2 e 3 del D.P.R. 445 del 2000, articolo richiamato dall'art. 3 comma 4 del bando, nella misura in cui, rispettivamente,

- In violazione del comma 2, la Commissione Esaminatrice non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, *“direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero”* non abbia richiesto *“alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*. Poiché qualora li avesse consultati e richiesto i contratti a termine tra quest'ultima e la ricorrente, avrebbe dovuto necessariamente reperire i contratti a termine di maggio 2018 in cui la ricorrente è stata immessa in servizio fuori ruolo (doc. 6).

- In Violazione del comma 3, poiché, anche nella denegata ipotesi le dichiarazioni della ricorrente avessero presentato delle irregolarità, come ad esempio un'errata indicazione della durata del servizio prestato, la Commissione Esaminatrice, in spregio al comma 3, e quindi in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare e quindi di sanare l'irregolarità medesima.

Ed inoltre si aggiunge che, la Commissione Esaminatrice, da intendersi come responsabile del procedimento *de quo*, in violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in base al quale il responsabile del procedimento *“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*, **non** ha, in difetto o in errore dell'istruttoria, ed in violazione del suddetto art. 6:

- Accertato l'esistenza di contratti a termine a maggio 2018,
- Non ha ordinato agli uffici competenti dell'amministrazione capitolina l'esibizione e la produzione di tutti i contratti di lavoro a termine esistenti;
- Non ha chiesto alla ricorrente, nella ipotesi in cui avesse indicato un errato riferimento sui contratti a termine relativi al servizio prestato, di poterli rettificare e/o regolarizzare.

Sul punto si precisa, inoltre, che la Commissione Esaminatrice in fase endo-procedimentale non ha mai eccepito l'irregolarità degli otto giorni prestati ed anzi, nella graduatoria antecedente a quella finale, quella provvisoria del 2018

(doc. 11 allegato al ricorso di primo grado) attribuiva addirittura alla ricorrente i 0,01333 punti per il servizio prestato di otto giorni salvo poi, senza alcuna giustificazione e/o motivazione, in contraddizione con le risultanze dell'istruttoria, e senza alcuna partecipazione della ricorrente interessata, non assegnarli nella graduatoria finale del 5 luglio 2021 e non continuarli ad attribuire con le graduatorie rettifiche di cui agli allegati A, B e C del 22 marzo 2022, graduatorie che con tale atto si impugnano.

Ed, ancora la Commissione Esaminatrice non ha neppure motivato, in spregio all'art. 3 della L. 241 del 1990, la mancata attribuzione dei 0,01333 punti nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, e nelle graduatorie rettifiche del 22 marzo 2022 nonostante, in base alle risultanze dell'istruttoria, nella graduatoria precedente del 2018 (doc. 11), gli 0,01333 punti erano stati, invece, prima correttamente assegnati alla ricorrente.

E la Commissione Esamatrice e per essa l'Amministrazione Resistente non ha neppure adempiuto all'ordinanza cautelare n° 5080 del 2021, rimanendo del tutto inadempiente, nonostante avesse ricevuto l'ordine di rettificare la graduatoria *“alla luce della documentazione indicata nella domanda di partecipazione della ricorrente ed in quella successivamente versata in giudizio, nonché delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento”* e nonostante la difesa di Roma Capitale avesse confermato, *rectius* confessato, nelle memorie depositate per la sospensiva del 22 settembre 2021 che da un estratto del verbale della Commissione Esaminatrice si riconosceva questo punteggio di 0,01333 che, sommato agli altri punteggi, tra cui 10 già riconosciuti e 3 per l'inserimento nella graduatoria, arrivava ad un totale di 13,01333 (si riporta estratto della memoria avversa per la sospensiva del 22 settembre)

In sede di valutazione, per mero errore materiale, non sono stati riportati i 3 punti relativi all'inserimento in graduatoria, correttamente indicata dalla candidata in domanda, e i punti relativi al servizio prestato presso i nidi e le scuole dell'infanzia, che vanno sommati ai 10 già assegnati, per un totale complessivo di punti 13,01333.

**A fugare in ogni caso qualsiasi dubbio sul servizio prestato di otto giorni, come dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, la ricorrente con tali motivi aggiunti ha depositato i cedolini di giugno e luglio 2018 (doc. 22), relativi ai giorni lavorati di maggio e giugno del 2018 ove inconfutabilmente si evince che la medesima ha prestato servizio, essendone**

**stati retribuiti i giorni, rispettivamente per 3 e 5 giorni e per un totale di otto giorni.**

Da ultimo si conclude che, nell'ipotesi in cui la Commissione Esaminatrice avesse ritenuto, per errore o in difetto di istruttoria, non veritiere la dichiarazioni della ricorrente, in ordine al servizio prestato di otto giorni, e conseguentemente avesse ritenuto che la medesima fosse decaduta dal beneficio contenuto nelle dichiarazioni, quali i 0, 01333 punti, si ritiene che a tale conclusione la Commissione sarebbe pervenuta in spregio agli artt. 71 e 75 comma 1 del D.P.R. 445 del 2000 come richiamati dall'art. 3 comma 4 del bando poiché corrisponde, invece, al vero il fatto che la ricorrente ha prestato servizio per 8 giorni da maggio 2018 (doc. 6) e, non si vede come, di fronte ad una dichiarazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, la resistente, nel presente giudizio, possa provare il contrario.

Si appalesa, concludendo, oltre ad una **violazione di legge** di tutte le norme su richiamate altresì **un eccesso di potere, un difetto e/o errore di istruttoria e/o un errore dei presupposti giuridici e fattuali da parte della Commissione Esaminatrice e per essa dell'amministrazione resistente.** Oltre che si appalesa una **manifesta illogicità, contraddittorietà irragionevolezza ed ingiustizia dell'agire amministrativo avverso.**

\* \* \*

Tutto quanto in tale ricorso esposto, argomentato e dedotto, ed ogni contraria argomentazione contestata e disattesa, la ricorrente, signora **Giulia Peschisolido**, *ut supra*, difesa e rappresentata fa

\* \* \*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

In via subordinata, considerata la mancata conoscenza della motivazione in base alla quale la Commissione Esaminatrice ha dapprima attribuito i 0,01333 punti alla ricorrente (doc. 11) per il servizio prestato di otto giorni e, con la graduatoria finale del 5 luglio 2021 e con quelle rettifiche del 22 marzo 2022, in contraddittorietà con le risultanze dell'istruttoria, ne ha omesso l'attribuzione, piaccia al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali che hanno determinato la sottrazione o mancata attribuzione dei tre punti alla ricorrente nella graduatoria finale ed in quelle rettifiche che, con tali motivi aggiunti, si impugnano.

### **ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad almeno un controinteressato, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato A nelle posizioni da 1327 a 1351 compresi e di cui all'allegato B nelle posizioni da 1323 a 1347.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale della resistente Roma Capitale secondo le modalità che l'Ecc.mo Tar adito vorrà prescrivere ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

### DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è in *re ipsa*.

Infatti il servizio prestato di otto giorni da maggio 2018 è stato certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000.

Inoltre, che la ricorrente è stata immessa in servizio fuori ruolo fin da maggio 2018 periodo in cui ha espletato gli otto giorni di servizio è dimostrato per *tabulas* (doc. 6).

**Se ne conclude che la ricorrente non può che vedersi ora attribuire, in aggiunta ai 13 punti di cui alle graduatorie rettifiche impugnate con i presenti motivi aggiunti, anche i 0,01333 punti in più per un totale complessivo di 13,01333 con il conseguente diritto a vedersi scalare la graduatoria di cui all'allegato A dalla posizione ora assegnata 1352 a quella di 1327 e la graduatoria di cui all'allegato B dalla posizione ora assegnata 1348 a quella di 1323 con indubbi vantaggi, come dappresso vedremo.**

Quanto al requisito del *periculum in mora* si rappresenta che l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio, rimarrebbe rispettivamente nelle graduatorie di cui agli allegati A e B del 22 marzo 2022 (docc. 19 e 20) nelle posizioni 1352 e 1348 anziché in quelle rivendicate pari a 1327 e 1323 e sarebbe pregiudicata

- sia nella scelta dei contratti a termine assegnandi dall'amministrazione resistente, avvenendo la scelta dei contratti a termine, in relazione alla loro durata ed ubicazione dell'Asilo Nido, proprio in base alla graduatoria con la conseguenza che, chi ha una posizione anteriore, ha maggiore scelta sulla durata

contrattuale e sulla sede di lavoro, rispetto a chi ha una posizione subalterna, e, soprattutto,

- nella possibilità di ottenere, in via immediata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta amministrazione capitolina, con la conseguente incidenza negativa e definitiva sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e con anche la conseguente perdita di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturande.

Si evidenzia, infatti, che la procedura selettiva *de qua* è finalizzata sia alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e sia e soprattutto per assunzioni a tempo indeterminato e quindi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del bando, avendo conseguito nella prova scritta di esame il punteggio massimo di 10, e quindi superiore a 7, è **risultata idonea**, essendo altresì inserita nell'Allegato B (doc. 20) del 22 marzo 2022 **ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato**.

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato e quindi di stabilizzazione avverrà, come precisato dall'art. 5 comma 4 del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato B. E ne consegue che è evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, nelle more del presente giudizio, oltre a non poter scegliere in via prioritaria, rispetto alle altre, quale contratto a termine stipulare, si vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, agognata ormai da molti anni, poiché nelle more del giudizio rimarrebbe ferma nella posizione n° 1348 della graduatoria di cui all'allegato B (doc. 20), anziché, risalire fin da subito, grazie al rimedio cautelare, nella posizione 1323 con notevole probabilità di essere stabilizzata in via prioritaria rispetto alle altre concorrenti controinteressate..

\* \* \*

Alla luce di quanto fin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, difesa e rappresentata rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese.

**In via cautelare:**

attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata immediata, assunzione a tempo indeterminato, nonché per la conclusione di contratti a tempo determinato che, si sottolinea vengono conclusi seguendo la collocazione delle educatrici nelle graduatorie rettifiche oggi impugnate, voglia

disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva

b) Della Determinazione Dirigenziale n° 570 del 2022, repertorio GB/6662/2022 pubblicata in data 22 marzo 2022, numero protocollo GB/23094/2022 del 22/03/2022, quale Rettifica della graduatoria di merito approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 05.07.2021 (prot. n. GB/55883/2021)" (doc. 18), quale graduatoria rettificata, come meglio in epigrafe indicata, degli allegati A, B, e C annessi alla suddetta determina (docc. 19, 20 e 21), come meglio in epigrafe indicati e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi,

**nella parte in cui alla ricorrente vengono attribuiti 13 punti anziché, come dovuto, 13,01333 punti e nella parte in cui viene collocata nell'Allegato A (doc. 19) nella posizione ora assegnata numero 1352 anziché in quella rivendicata numero 1327 e nella parte in cui viene collocata nell'Allegato la B nella posizione ora assegnata n 1348 punti anziché in quella rivendicata numero 1323.**

E il tutto con ogni conseguente ed ulteriore ordine di rettifica a carico della amministrazione resistente del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione.

**Nel merito:**

**annullare** in via definitiva i provvedimenti tutti impugnati di cui sopra, da intendersi ivi integralmente trascritti e riportati **nella parte in cui la ricorrente Peschisolido vede attribuirsi, nelle graduatorie rettifiche di cui agli allegati A, B e C, (docc. 19, 20 e 21) il punteggio pari a 13 anziché, come dovuto pari a 13,01333 ed in cui nelle graduatorie di cui agli allegati A e B viene rispettivamente collocata (doc. 19 Allegato A) nella posizione 1352 con punti 13,00000 anziché nella posizione 1327 con punti 13,01333 e (doc. 20 Allegato B) nella posizione 1348 con punti 13,00000 anziché nella posizione 1323 con punti 13,01333;**



e di tutti gli eventuali atti agli stessi preordinati consequenziali ovvero connessi, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori avv. Michele Mirante e avv. Stefania Scaramella che si dichiarano anticipatari.

Ai fini ed agli effetti degli artt. 133 co. 3 c.p.c. i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutti gli avvisi relativi al presente procedimento alle pec come in epigrafe indicate.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di diritto del lavoro di valore indeterminabile ma che è esente come da dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito che si allega (doc. 23).

Si deposita in copia conforme all'originale la seguente documentazione in numerazione progressiva rispetto a quella depositata nel ricorso principale e nel corso del giudizio

18) Della Determinazione Dirigenziale n° 570 del 2022, repertorio GB/6662/2022 pubblicata in data 22 marzo 2022, numero protocollo GB/23094/2022 del 22/03/2022;

19) Allegato A denominato "graduatoria di merito rettificata";

20) Allegato B, denominato "Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l'ordine di graduatoria"

21) allegato C denominato "Elenco candidate con punteggio rettificato";

22) cedolini giugno e luglio 2018;

23) Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito;

Roma, 9 maggio 2022

Avv. Michele Mirante

Avv. Stefania Scaramella

Firmato digitalmente da: Michele Mirante  
Data: 10/05/2022 12:54:18

IL SOTTOSCRITTO AVV. MICHELE MIRANTE  
A ME STA


AD OGNI EFFETTO DI LEGGE CHE IL  
PRESENTE ATTO E' CONFORME ALL'  
ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 17  
DIGITALMENTE DAL QUALE E' ESTRATTO  
ROMA 10/5/2022

Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Michele Mirante, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 381/2014 not., assunta dall'adunanza del 22 maggio 2014, ho notificato per conto della signora **Giulia PESCHISOLIDO**, C.F.: PSCGLI85H69H501C, Motivi Aggiunti al procedimento incardinato al TAR Lazio N.RG 8029/2021 a:


- 1) previa iscrizione al n. ....39..... del mio registro cronologico, **Sonia IACOPINO**, nata a Roma il 12 febbraio 1988 C.F.: CPNSNO88B52H501T ed ivi residente, cap. 00132, alla Via Umberto Puppini, 10 int. 24, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 78 508782267-9, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Roma 12.

(Avv. Michele Mirante)



1) previa iscrizione al n. 40 del mio registro cronologico,  
**ROMA CAPITALE**, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona  
del sindaco o rapp.te pro tempore, c/o il procuratore costituito avv. Alessandro  
Rizzo C.F.: RZZLSN66H27H501N, domiciliato presso l'Avvocatura Capitolina,  
con sede in Roma 00186 (RM) alla Via del Tempio di Giove, 21, mediante  
spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n.  
68508782 262-4, in data corrispondente a quella del timbro  
postale, dall'Ufficio Postale di Roma 12.


(Avv. Michele Mirante)



10.05.2022 14.40  
EURO 011.65

Poste italiane

Postaraccomandata



00785087822625 00186  
55648 00195 ROMA PRATI (R)

**MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA**

Destinatario  Invio rifiutato

Irreperibile  Indirizzo

Deceduto  Inesistente

Sconosciuto  Insufficiente

Trasferito

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_


**PIEGIO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA**

IL \_\_\_\_\_

**PIEGIO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE**

IL \_\_\_\_\_

AVVERTENZE - NON CONSEGNARE a persona manifestamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni. Se è assente il destinatario, consegnare possibilmente al familiare convivente anche temporaneamente, (2) a CONSEGNARE a (1) persona al servizio del destinatario; oppure, in persona addetta alla casa, o (3) a persona dello stabile o a persona vincolata da MANCANZA di queste persone, al portiere della distribuzione della posta al destinatario rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario



INVIO RACCOMANDATO:  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982  
(ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE  
DEL CODICE DELLA STRADA, ETC.)

MITTENTE  
A.W. MICHELE MIRANTE  
P.ZA MARTIRI DI BELFIORE, 4  
00195 ROMA

Numero cronologico 40  
Ufficiale giudiziario \_\_\_\_\_  
Notificante *A.W. Mirante*  
Firma \_\_\_\_\_  
Sigla dell'ufficio \_\_\_\_\_

ROMA CAPITALE  
c/o AVV. TO ALESSANDRO RIZZO -  
- AVV. CATURA CAPITOLINA  
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21  
ROMA  
00186

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG

78508782262-5